



POLIZZA INCENDIO

MAG ■ JLT

Durata del contratto	
Dalle ore 24.00 del :	31.07.2016
Alle ore 24.00 del :	31.07.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati il 31.07.2017

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI relative al contratto
Art. 1.1	Definizioni relative al contratto di assicurazione
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Pagamento del premio
Art. 2.3	Aggravamento del rischio
Art. 2.4	Diminuzione del rischio
Art. 2.5	Buona fede
Art. 2.6	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.7	Facoltà di recesso
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Coassicurazione e delega
Art. 2.10	Forma delle comunicazioni
Art. 2.11	Clausola Broker
Art. 2.12	Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Art. 2.13	Trattamento dati
Art. 2.14	Interpretazione del contratto
Art. 2.15	Estensione territoriale
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
SEZIONE 3	DEFINIZIONI – RISCHI ASSICURATI e NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 3.1	Definizioni che regolano l'assicurazione INCENDIO
Art. 3.2	Rischi Assicurati
Art. 3.3	Esclusioni
Art. 3.4	Cose assicurabili a condizioni speciali
Art. 3.5	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 3.6	Ispesione delle cose assicurate
Art. 3.7	Limite massimo dell'indennizzo
SEZIONE 4	GARANZIE E NORME PARTICOLARI
Art. 4.1	Esplosioni e scoppi esterni
Art. 4.2	Implosione
Art. 4.3	Urto veicoli
Art. 4.4	Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie
Art. 4.5	Onda sonora
Art. 4.6	Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
Art. 4.7	Fenomeno elettrico
Art. 4.8	Autocombustione
Art. 4.9	Fumo, gas, vapori
Art. 4.10	Rovina di ascensori
Art. 4.11	Danni consequenziali
Art. 4.12	Parificazione danni
Art. 4.13	Acqua condotta
Art. 4.14	Spese di ricerca e riparazione guasti
Art. 4.15	Dispersione liquidi
Art. 4.16	a) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi; b) Terrorismo e sabotaggio
Art. 4.17	Eventi atmosferici
Art. 4.18	Gelo
Art. 4.19	Acqua piovana
Art. 4.20	Ricorso terzi
Art. 4.21	Oneri di ricostruzione
Art. 4.22	Furto di fissi e infissi
Art. 4.23	Rimpiazzo combustibile
Art. 4.24	Parcheggi
Art. 4.25	Colpa grave
Art. 4.26	Anticipo indennizzi

Art. 4.27	Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 4.28	Contiguità e vicinanze pericolose
Art. 4.29	Danni precedenti
Art. 4.30	Chiusura inchiesta
Art. 4.31	Perdita Pigione
Art. 4.32	Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto
Art. 4.33	Contenuto in leasing
Art. 4.34	Clausola di Universalità
Art. 4.35	Sovraccarico Neve
Art. 4.36	Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento
Art. 4.37	Rottura lastre
Art. 4.38	Merci in ambiente a temperatura controllata
Art. 4.39	Maggiori costi

SEZIONE 5

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1	Obblighi in caso di sinistro
Art. 5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art. 5.3	Procedura per la valutazione del danno
Art. 5.4	Mandato dei periti
Art. 5.5	Operazioni peritali
Art. 5.6	Valore delle cose assicurate – determinazione del danno
Art. 5.7	Merci vendute
Art. 5.8	Deroga alla regola proporzionale
Art. 5.9	Domande giudiziali
Art. 5.10	Pagamento dell'indennizzo
Art. 5.11	Spese periti e consulenti
Art. 5.12	Informazione sinistri

SEZIONE 6

PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE

Art. 6.1	Partite e capitali assicurati
Art. 6.2	Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art. 6.3	Coassicurazione e delega
Art. 6.4	Calcolo del premio

SEZIONE 1 - D E F I N I Z I O N I - relative al contratto di assicurazione

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Intermediario	MAGJLT SpA
Assicurazione	La garanzia prestata col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Capitali assicurati	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 1894 C.C.

Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia- proroga

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

- a) la prima rata di premio **entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;**
- b) le rate di premio successive alla prima **entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza ;**
- c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, **entro 60 giorni**, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 60 giorni** previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità corrente).

Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.7 – Facoltà di recesso

la Società **ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:**

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **con preavviso di 60 giorni**. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 60 giorni;

Art. 2.8 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 2.9 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker/intermediario, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker/intermediario direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Napoli, Via Francesco Crispi 74, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, *in casi di particolare urgenza*, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene

stipulato il presente contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime o, in mancanza, secondo la aliquota percentuale massima del 11%

Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 2.13 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Art. 2.14 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2.15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

SEZIONE 3 - DEFINIZIONI - RISCHI ASSICURATI e NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO –

Art. 3.1 – Definizioni relative all'assicurazione Incendio

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può autoestendersi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Fabbricati	Beni immobili in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquettes, mosaici, etc. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.
Contenuto / Enti assicurati	Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di: - quanto definito alla voce "fabbricati";
Atto di terrorismo	Atto (inclusi anche: l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e di impaurire la popolazione) compiuto da qualsiasi persona o da gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">o TIPO A<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano combustibili- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammanoo TIPO B<ul style="list-style-type: none">- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°Co TIPO C<ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none">a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Merci speciali	<ul style="list-style-type: none">- celluloidi (grezza ed oggetti di.)- espansite e sughero grezzo- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa- materie plastiche espansive o alveolari- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Solai	il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Art. 3.2 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio - fulmine (anche senza sviluppo di fiamma) - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

La Società si obbliga altresì a indennizzare:

- i danni causati alle cose assicurate da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature ed arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a sensi di polizza.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai suddetti ultimi tre capoversi, l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del danno.

Art. 3.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, bradisismo, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) causati da interruzione dei processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.
- l) ammanchi e/o sparizioni di merce riscontrati nel corso di inventario e/o prelevamenti di merci, smarrimento, saccheggio;
- m) appropriazione indebita;
- n) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;

- o) difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del Contratto;
- p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- q) mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- r) trasporto delle cose assicurate; si intendono però inclusi i danni da trasporto di merce da e per le lavorazioni interne ed esterne nonché danni da trasporto da e per i depositi, magazzini e/o stabilimenti dell'Assicurato anche di prodotti finiti, esclusivamente effettuati con automezzi di proprietà ed accaduti nel territorio della provincia di ubicazione nei limiti della somma indicate nella relativa scheda;
- s) crollo di fabbricati conseguente ad errore di progettazione e/o costruzione ed a difetti di materiale;
- t) corrosione, incrostazione, ossidazione, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi o roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi del presente Contratto o che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso;
- u) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Legge che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati;
- v) mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate;
- w) guasti macchine, se non diversamente indicato in questo Contratto;
- x) inquinamento o contaminazione, ad eccezione (a meno che non sia altrimenti escluso) della distruzione o del danneggiamento ai beni assicurati causati da:
 - 1) inquinamento o contaminazione risultanti direttamente da incendio, azione del fulmine, esplosione, caduta di aerei o altri congegni aerei o cose gettate dagli stessi, tumulti, sommosse civili, scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad agitazioni sindacali, malfattori (diversi dai ladri), terremoto, tempesta, inondazione, scoppio, tracimazione, trabocco, scarico o perdite di acqua, perdite da serbatoi o valvole di condutture o urto veicoli stradali o animali;
 - 2) alcuno dei rischi sopralencati sub 1) che derivino direttamente da inquinamento o contaminazione;
 - 3) subiti da:
 - boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, terreni;
 - merci per mancata climatizzazione;
 - aeromobili, natanti e loro accessori;
 - materiale refrattario, utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o smontati per una determinata lavorazione, nonche forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili (salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni totali e risarcibili verificatisi alle cose assicurate cui detti enti appartengono) relativamente ai danni riconducibili alla definizione "guasti macchine";

Art. 3.4 – Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "contenuto":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3.5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente (in nome proprio e nell'interesse di chi spetta) e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONE 4 –GARANZIE E NORME PARTICOLARI

Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.2 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “implosione” Per “implosione” si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.3 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.4 - Caduta aeromobili, satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, -da caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, -da meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.5 – Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica

Art. 4.6 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico i materiali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende dovuto per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle norme che regolano l'assicurazione di cui alla presente polizza, nulla escluso ed eccettuato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 C.C.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui al presente articolo è pari all'importo percentuale di cui al precedente articolo 3.1 “Rischi assicurati”. Ove tale importo si rivelasse insufficiente, viene garantita un' ulteriore somma, così come specificato **nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”**.

Art. 4.7 – Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera g) della Sezione 3, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni elettriche da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato **nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"** e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura e carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore ed il fornitore

Art. 4.8 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea) agli enti assicurati.

Art. 4.9 - Fumo, gas, vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori:

- fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- che si siano sviluppati a seguito di eventi garantiti in polizza e che abbiano colpito enti diversi dalle cose assicurate, ferme eventuali limitazioni previste dalle Condizioni Particolari.

Art. 4.10 – Rovina di ascensori

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati o a parti di essi da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.11 – Danni consequenziali

Ad integrazione della Sezione 3 "Rischi assicurati. Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così come risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 4.12 – Parificazione dei danni

Fermo quanto stabilito dalla Sezione 3 Art. 3.2 Rischi assicurati- sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 4.13 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e da rigurgito di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde dei danni conseguenti a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgiti di fognature;
- c) gelo;
- d) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- e) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino alla concorrenza dell'importo indicato **nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"**

Art. 4.14 – Spese ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. **La**

garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.15 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.16 – a) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;

b) Terrorismo e sabotaggio

A) A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera a) della Sezione 3, la Società risponde:

I) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;

II) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La presente estensione di garanzia, e' operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto II) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

B) A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera a) della Sezione 3, la Società risponde:

dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di terrorismo e sabotaggio;

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla presente garanzia 4.16 lettera B) con preavviso di 15gg decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata, la Società provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.17 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- II di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- III di bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dall'intasamento di grondaie e pluviali a seguito di grandine o di precipitazioni di notevole intensità.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.18 - Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 4.19 – Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da “acqua piovana”.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini dei corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.20 – Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- o a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il legale rappresentante della Contraente non è considerato “terzo”.

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Il massimale previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento" si intende come unico per sinistro e per anno assicurativo, a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più ubicazioni assicurate

Art. 4.21 – Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nell'ambito delle somme assicurate per la partita "Fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. **La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"**.

Art. 4.22 – Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o da guasti arrecati agli stessi dai ladri, **nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"**

Art. 4.23 – Rimpiazzo di combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio dei fabbricati, **nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"**

Art. 4.24 – Parcheggi

La Compagnia risponde dei danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti parcheggiati, al chiuso ed all'aperto, su area recintata gestita dall'Assicurato.

La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 8 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.25 – Colpa grave

A deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" di cui alla Sezione 3 della presente polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però, per il solo caso di dolo, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso se con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.26 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.27 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa - Art. 1916 del Codice Civile- a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 4.28 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di

aggravare il rischio.

Art. 4.29 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.30– Chiusura inchiesta

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato suddetto. L'assicurato si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.31 – Perdita Pigione

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la perdita delle pigioni che il Contraente non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.32 – Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia in tutto o in parte detraibile, ai sensi di legge, da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 1 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 4.33 – Contenuto in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4.34 – Clausola di Universalità

Rimane convenzionalmente stabilito fra le Parti, che in caso di sinistro quanto contenuto entro il recinto dei beni di proprietà, in locazione e/o in uso da parte dell'Assicurato, deve intendersi tutto assicurato e che qualora una determinata cosa o un determinato oggetto, non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza e che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "CONTENUTO" secondo il criterio di liquidazione più favorevole per l'Assicurato, fermo quanto indicato alla successiva sezione 8 (Limiti, franchigie e scoperti)

Art. 4.35 – Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.17, lettera a) -Eventi atmosferici-, risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.36 – Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento

Nella somma assicurata con la partita “Fabbricati” la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 8 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro ed in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato. Tale parere sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi delle procedure previste dalla successiva Sezione 5 della presente polizza.

Art. 4.37 – Rottura lastre

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura dovuta a cause accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La garanzia opera nei limiti indicati nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”.

Art. 4.38 – Merci in ambienti a temperatura controllata

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera h) della Sezione 3, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in apparecchi frigoriferi, a causa di:

- 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;**
- 2. fuoriuscita del fluido frigorifero;**

conseguenti ad eventi garantiti dal presente contratto nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto all'articolo 3.2 “Esclusioni”.

La Società indennizzerà altresì i danni subiti dalle merci, che si trovano in ambienti a temperatura controllata, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione dell'elemento climatizzante o di fuoriuscita dello stesso. La garanzia opera in analogia a quanto indicato in precedenza, con l'avvertenza che per il presente punto ci si riferisce all'elemento climatizzante anziché al fluido frigorifero.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La garanzia opera , nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.39 – Maggiori costi

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o la sospensione, totale o parziale, dell'attività inerente il rischio assicurato, si obbliga ad indennizzare nei

limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate. La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardano:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali o di particolari strutture per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra. Per periodo d'indennizzo si intende il tempo necessario per la riparazione ed il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

La garanzia opera , nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

Art. 4.40 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera d) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

1. La società non risponde dei danni:
2. causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
3. causati da eruzione vulcanica o maremoto;
4. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
5. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
6. indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Sezione 4, art. 4.6 della presente polizza.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 “Somme assicurate – Limiti di risarcimento”

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker/Intermediario oppure alla Società, da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., con l'immediatezza che la gravità dell'evento richiede.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia o dei Vigili Del Fuoco del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state

comunicare, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.6- "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4), e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 7.

Art. 5.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.6 – Valore delle cose assicurate - determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il *Contenuto* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle condizioni seguenti :

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività. In caso di danno alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 5.7 – Merci vendute

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 5.8 – Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 C.C. la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza delle somme assicurate, un ulteriore importo pari ad una percentuale delle suddette somme nella misura indicata nella successiva Sezione 6.

Pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, le rispettive somme assicurate della suddetta percentuale e per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 5.9 – Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva é stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's London, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's London. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's London, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's London

Art. 5.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle voci - "Esclusioni" di ciascuna delle sezioni interessate.

Art. 5.11 – Spese periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento". Sono compresi in tale rimborso anche gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere incaricati per la determinazione e quantificazione di quanto necessario alla riparazione e/o ricostruzione degli enti assicurati e danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società.

Art. 5.12 – Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE

Art. 6.1– Partite e capitali assicurati

Il premio viene determinato in relazione alle seguenti partite e somme assicurate:

INCENDIO

	Partita	Ubicazione	Capitali assicurati
A	Fabbricato		6.000.000,00
	Contenuto - Macchinario,Arredamento Attrezzature- Autobus ed automezzi vari ricoverati all'interno del deposito(*)		3.200.000,00
	Merci – materiale gestione autobus		350.000,00
	Ricorso Terzi		500.000,00

(*) si precisa che gli autobus ed automezzi sono assicurati con polizza RCA ed alcuni di loro anche per la garanzia CVT

Art. 6.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Art. 4.3	Urto veicoli		Fr. 750,00
Art. 4.6	Spese demolizione e sgombero	15% indennizzo	
Art. 4.7	Fenomeno elettrico	25.000,00	Fr. 250,00
Art.4.10	Rovina di ascensori		Fr. 250,00
Art.4.13	Acqua condotta	25.000,00	Fr. 250,00
Art.4.14	Spese ricerca e riparazione guasti	15.000,00	Fr. 250,00
Art.4.15	Dispersione liquidi	25.000,00	Fr. 2.500,00
Art.4.16°	Tumulti scioperi sommosse ecc.	70% s.a. singola partita	10% minimo 1.000,00
Art.4.16B	Terrorismo e sabotaggio	50% s.a. singola partita con il limite massimo di 5.000.000,00	FR. 5.000,00
Art.4.17	Eventi atmosferici	70% s.a. singola partita	Fr. 1.500,00
Art.4.18	Gelo	15.000,00	Fr. 1.500,00
Art.4.19	Acqua piovana	25.000,00	Fr. 5.000,00
Art.4.20	Ricorso Terzi	1.000.000,00	
Art.4.21	Oneri di ricostruzione	25.000,00	
Art.4.22	Furto fissi e infissi	10.000,00	
Art.4.23	Rimpiazzo combustibile	10.000,00	
Art. 4.24	Parcheggi	150.000,00	Fr.1.000,00
Art. 4.31	Perdita di Pigione	5.000,00	
Art.4.35	Sovraccarico neve	500.000,00	10% minimo 5.000,00
Art.4.36	Differenziale storico /artistico	500.000,00	
Art.4.37	Rottura lastre	15.000,00	
Art.4.38	Merci a temperatura controllata	150.000,00	Fr.1.000,00
Art. 4.39	Maggiori Costi	100.000,00	
Art. 4.40	Terremoto	50% s.s. singola partita	10% col minimo di 30.000,00
Art. 5.8	Deroga alla regola proporzionale	15% danno	
Art. 5.11	Spese periti e consulenti	25.000,00	

Art.6.3 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.6.4 – Calcolo del premio

Partita	Capitali assicurati	Tassi lordi
Fabbricato	6.000.000,00	
Contenuto - Macchinario,Arredamento Attrezzature	3.200.000,00	
Merci – materiale gestione autobus	350.000,00	
Ricorso Terzi	500.000,00	
	PREMIO LORDO TOTALE	

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Pagamento del premio
- 2.5 Buona fede
- 2.6 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.7 Facoltà di recesso
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Clausola Broker
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.14 Interpretazione del contratto
- 7.1 Obblighi in caso di sinistro
- 7.8 Deroga alla regola proporzionale
- 5.12 Informazione sinistri
- 6.2 Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti

La Società

Il Contraente